SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2238)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FERRETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1962

Proroga dei limiti di età per il collocamento a riposo degli impiegati e salariati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato

Onorevoli Senatori. — Con l'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, concernente norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato, venne stabilito che gli impiegati civile e i salariati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che alla data di entrata in vigore della legge stessa avessero superato i limiti di età previsti dall'articolo 1, o che li raggiungessero nel quinquennio successivo a tale data, senza avere compiuto 40 anni di effettivo servizio, potessero essere trattenuti in servizio fino al compimento dell'anzidetto servizio o, comunque, per non oltre un quinquennio dalla data medesima, sino al limite di 70 anni.

Col mese di marzo 1963 viene a scadere la predetta norma transitoria, ma numerosi impiegati e salariati, pur non avendo ancora compiuto 40 anni di servizio, hanno raggiunto il 65° anno di età e quindi dovrebbero essere inesorabilmente collocati a riposo.

È necessario tenere presente che la guerra 1915-18 impose ai singoli di trascurare i privati interessi per servire la Patria. Essi doverosamente risposero alla chiamata, combatterono per la vittoria; e lungamente attesero, nel difficile periodo post-bellico, che offriva loro scarse possibilità d'impiego e di lavoro, una stabile e civile sistemazione.

Ma nonostante la ritardata assunzione, i predetti dipendenti legittimamente sperarono di poter compiere il quarantennio di servizio, pur superando i 65 anni di età, come le leggi allora vigenti consentivano.

Al notevole danno subito all'inizio della loro vita di lavoro, un danno assai maggiore verrebbe ora ad aggiungersi per molti di essi, senza un doveroso provvedimento compensativo.

Per ovviare alla penosa situazione nella quale verrebbe a trovarsi fra qualche mese il personale sopra indicato, si ritiene necessario di prorogare per cinque anni la validità dell'articolo 4 della su citata legge 15

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— 2 —

febbraio 1958, n. 46, fermo restando il collocamento a riposo degli impiegati e salariati al compimento del 70° anno di età.

Poichè si tratta di un provvedimento col quale viene prorogato il collocamento a riposo di personale di ruolo, nessun nuovo

onere deve porsi a carico dei bilanci delle varie Amministrazioni statali e di quelle con ordinamento autonomo.

Confido, onorevoli senatori, che vorrete concedere il vostro voto favorevole al seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È prorogata di un quinquennio la validità delle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, a decorrere dalla cessazione degli effetti dell'articolo medesimo, semprechè il personale ivi indicato non superi i settanta anni di età.